

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1977

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1975

(77/731/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità⁽¹⁾, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽²⁾,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità⁽³⁾, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la decisione del Consiglio del 30 maggio 1972 relativa al trasferimento ed all'utilizzazione dei residui del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti i conti di gestione, il bilancio e il resoconto delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1975⁽⁵⁾,

vista la relazione della commissione di controllo sui conti dell'esercizio 1975, cui sono allegate le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 1977,

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili in materia di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1975 risultano principalmente da contributi degli Stati

membri che ammontano a 730 000 000,00 unità di conto e da entrate varie del Fondo;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 9 963 387,32 unità di conto è stato trasferito a titolo di residui dal 1° Fondo al 2° FES;

considerando che un anticipo di 49 116 925,12 unità di conto è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1963) (3° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1975 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue i conti di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1975:

per le entrate,

nella somma di 741 704 973,01 unità di conto,

per le spese (pagamenti),

nella somma di 680 894 062,42 unità di conto.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1975.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.

(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.

(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.

(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.

(5) GU n. C 282 del 29. 11. 1976, pag. 1.